



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di LECCE
Ufficio di Segreteria per la Conciliazione

N.R.G. 985

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Si comunica, ai sensi dell'art. 135 del C.C.N.L. del Comparto Scuola, l'avvenuto deposito presso questo Ufficio di Segreteria della seguente istanza di tentativo facoltativo di conciliazione :

<i>PROPONENTE</i>	<i>ORDINE DI SCUOLA</i>	<i>OGGETTO</i>
QUARTA Stefania – B023 Graduatorie d'istituto	Scuola Secondaria di secondo grado	Mancata nomina a supplenza temporanea

Amministrazione convenuta : I.I.S.S. "Galilei - Costa - Scarambone" di Lecce

Eventuali terzi controinteressati potranno, entro **DIECI GIORNI** dalla pubblicazione, far pervenire le proprie osservazioni presso questo Ufficio di Segreteria.

Entro lo stesso termine, l'Amministrazione Scolastica convenuta vorrà comunicare alla scrivente segreteria (usp.le@istruzione.it) la volontà o meno di conciliare.

Lecce, 28-11- 2019

Il Dirigente

Vincenzo MELILLI

Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione
Digitale e normativa connessa

responsabile del procedimento: Funzionario Luigi Mazzotta

e-mail : luigi.mazzotta.le@istruzione.it - Tel. 0832/235291 - e-mail : luigi.mazzotta.le@istruzione.it

Via Atene n. 37
- 73025 Martano (LE) -
Cell. 338.6711879 Tel./Fax 0836.571586
P.IVA: 04800390751
Mail: isabella.calogiuri@libero.it
pec: calogiuri.isabella@ordavvle.legalmail.it

985

All'Ufficio Scolastico per la Regione PUGLIA

Ambito Territoriale per la Provincia di LECCE

Segreteria di conciliazione

Pec: usple@postacert.istruzione.it

Martano, 16.11.2019

Oggetto: *QUARTA STEFANIA - Richiesta tentativo di conciliazione ex art. 135 CCNL 29/11/2007 al fine di ottenere il riconoscimento dell'annualità di servizio nell'a.s. 2017/2018*

Il sottoscritto avv. Isabella Calogiuri, in nome e per conto della prof.ssa QUARTA STEFANIA,

~~_____~~
~~_____~~

PREMESSO CHE

IN FATTO

1. La sig.ra Quarta, docente ITP – classe di concorso B023 – ha svolto servizio a tempo determinato presso diversi Istituti Scolastici, ottenendo fino all'anno scolastico 2016/2017 il riconoscimento di due annualità di servizio;
2. In particolare la prof.ssa Quarta ha svolto servizio dal 20/01/2016 al 10/06/2016 (scrutini compresi) presso l'IISS "N. Moccia" di Nardò (come da attestato di servizio che si allega - All. 1) e dal 03/10/2016 al 30/06/2017 presso l'IISS di Copertino "V. Bachelet" (come da attestato di servizio che si allega - All. 2);
3. La docente de qua era inserita nella III Fascia delle GI per la classe di concorso B023, ma aveva esperito ricorso al Tar Lazio (r.g. n. 7464/2017) per l'inserimento a pieno titolo anche nella II Fascia delle GI;
4. Così nelle more del ricorso – in data 04/09/2017 – la prof.ssa Quarta chiedeva all'IISS "N. Moccia" di Nardò l'inserimento in II Fascia con riserva (come si evince dalle premesse del decreto di inserimento in II Fascia prot. n. 2547 del 28/03/2018 dello

AVV. Isabella Calogiuri

Via Atene n. 37
- 73025 Martano (LE) -
Cell. 338.6711879 Tel./Fax 0836.571586
P.IVA: 04800390751
Mail: isabella.calogiuri@libero.it
pec: calogiuri.isabella@ordavvle.legalmail.it

stesso IISS "Moccia" di Nardò - all. 3), così come disposto dalla Nota Miur prot. n. 35937 del 17/8/2017 (all. 4);

5. In data 20/10/2017, intanto, l'ISIS "Scarambone" di Lecce individuava la docente Quarta Stefania, come docente inserita al posto sesto delle GI di III Fascia, per l'assegnazione di una supplenza dal 21/10/2017 fino all'avente diritto (all. 5);

6. La nomina suddetta (all. 5) recava diverse anomalie:

- Innanzitutto nei *considerato* si legge: "*nessuno degli aspiranti inseriti in II Fascia è destinatario delle prescrizioni di cui alla nota MIUR prot. n. 37381 del 29/08/2017, avente per oggetto "Anno Scolastico 2017/2018- Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed Ata", punto 1) rubricato "Conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo", 8^ capoverso, "E' possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposita clausola risolutiva condizionata alla definizione del merito del giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli in forza delle quali, il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto, risulti configurato dal giudice come pienamente anticipato di tutte le utilità ad esso connesse"*, ma tale considerazione risulta errata vista la richiesta di inserimento in II fascia a seguito di presentazione del ricorso e il conseguente inserimento, con riserva, della docente Quarta in II Fascia, dalla quale ella sarebbe dovuta essere nominata;

- la nomina della docente in ogni caso avveniva, da III Fascia, dov'era inserita a pieno titolo, ragion per cui è assolutamente priva di fondamento la clausola: "*ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui In caso di soccombenza nel giudizio di merito del TAR Lazio questa Istituzione si riserva la risoluzione unilaterale del contratto*"; tale clausola, nel caso de quo, non avrebbe potuto avere conseguenze pratiche, essendo arrivata la nomina da graduatoria con inserimento a pieno titolo.

- L'ulteriore anomalia si evidenzia, poi, per la circostanza che la nomina da III Fascia non ammette una supplenza fino all'avente diritto ma solo supplenze a tempo determinato;

7. In sintesi, dunque, l'ISIS Scarambone ha proceduto alla nomina della docente Quarta, anziché da II Fascia - dov'era inserita con riserva - dalla III - dov'era a pieno titolo, ma

AVV. Isabella Calogiuri

Via Atene n. 37
- 73025 Martano (LE) -
Cell. 338.6711879 Tel./Fax 0836.571586
P.IVA: 04800390751
Mail: isabella.calogiuri@libero.it
pec: calogiuri.isabella@ordavvle.legalmail.it

ha inserito la clausola relativa allo scioglimento del contratto, nell'ipotesi di soccombenza nel giudizio di merito (di un ricorso, però, presentato per l'inserimento in seconda fascia, fascia dalla quale la docente Quarta non è stata nominata, essendo stata chiamata da terza fascia in cui vantava un inserimento a pieno titolo). A completare questa serie di errori, la nomina era assegnata alla docente – illegittimamente - fino all'avente diritto!!!!

8. In effetti, in questa sede si vuole sottolineare come nessuna normativa (né il Regolamento Supplenze - DM 131/2007 (All. 6) - né la Nota Miur 37381 del 29/08/2017 - All. 7) autorizzi la stipula di contratti fino all'avente diritto (ovverosia contratti senza data certa di fine, in contrasto con le prescrizioni del codice civile);
9. In data 05/11/2019, poi, l'ISIS "Scarambone" procedeva con la risoluzione del contratto alla Quarta, con immediata assegnazione della supplenza sulla classe di concorso B023 per ore 13 alla docente Carmina Aloisi, nominata da II Fascia, essendo in posizione quinta nelle GI (all. 8);
10. Non si comprende come sia stato possibile risolvere il contratto alla Quarta per essere assegnato ad una docente, la sig.ra Carmina Aloisi, che si trovava sia in II che in III Fascia delle GI, in una posizione peggiore rispetto alla Quarta (come da Graduatorie che si producono - allegati n. 9 e 10);
11. Tra l'altro la supplenza alla Docente Carmina Aloisi veniva inizialmente assegnata dal 05/11/2018 fino all'avente diritto e, successivamente – in data 20/03/2018 – veniva modificato il contratto con assegnazione della stessa supplenza fino al 30/06/2018 (All. 11);
12. In ogni caso il 15/03/2018, con la definizione del giudizio instaurato dalla docente Quarta con ricorso Tar Lazio r.g. n. 7464/2017, ella otteneva sentenza favorevole, la n. 2946/2018, che ordinava l'inserimento a pieno titolo della docente nella II Fascia delle GI (all. 12); di tale sentenza la Quarta informava prontamente l'IISS Scarambone, con mail del 16/03/2018 – all. 13 – e l'IISS MOCCIA di Nardò con mail sempre del 16/03/2018 (All. 14);

AVV. Isabella Calogiuri

Via Atene n. 37

- 73025 Martano (LE) -

Cell. 338.6711879 Tel./Fax 0836.571586

P.IVA: 04800390751

Mail: isabella.calogiuri@libero.it

pec: calogiuri.isabella@ordavvle.legalmail.it

13. A seguito di tale favorevole provvedimento giurisdizionale, l'IISS MOCCIA di Nardò, emetteva decreto prot. n. 2547 del 28.03.2018 (all. 3 cit.) col quale inseriva la docente in II Fascia e, al contempo, ne dava comunicazione a tutti gli Istituti interessati.
14. In data 02/04/2018 la docente Quarta chiedeva all'odierno resistente una nuova convocazione, avendo diritto alla supplenza tolta ingiustamente, ma il 10/04/2018 l'ISIS Scarambone rispondeva immotivatamente che aveva provveduto ad aggiornare la graduatoria e che comunque non aveva più assegnato supplenze fino all'avente diritto (all. 15).
15. Orbene non si comprende quale sia la graduatoria visionata e utilizzata, dal momento che la graduatoria di II Fascia prevedeva la docente Aloisi al posto n. cinque e la docente Quarta al posto n. tre, mentre nella graduatoria di III Fascia, la sig.ra Quarta era in sesta posizione, mentre la sig.ra Aloisi in quattordicesima posizione.
16. In data 23/07/2019 lo scrivente procuratore ha presentato una istanza di accesso agli atti all'ISIS Galilei Costa Scarambone affinché potesse ottenere visione dei contratti assegnati a docenti in situazione analoga a quella della docente Quarta (docenti inseriti in terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, che avessero esperito ricorso giurisdizionale al Tar Lazio per l'inserimento in seconda fascia);
17. La documentazione ricevuta ha fatto emergere che, nell'a.s. 2017/18 l'IISS Galilei Costa abbia assegnato ai docenti ricorrenti esclusivamente supplenza a data certa (anche al 31/8) e mai all'avente diritto (che sarebbero risultate del tutto illegittime).
18. Tale circostanza rende palese l'atteggiamento discriminatorio verso la mia assistita e il notevole pregiudizio subito dalla docente Quarta Stefania (alla quale sarebbe spettata la supplenza al 30/06 per 13 ore, assegnata poi alla prof.ssa Aloisi) destinataria solo di una supplenza fino all'avente diritto (rescissa in data 05/11/2017) in contrasto con CCNL e le Note Miur;
19. A causa del mancato riconoscimento dell'annualità 2017/18, la prof.ssa Quarta non potrà partecipare al concorso straordinario di cui al DL 126/2019;

CONSIDERATO CHE

AVV. Isabella Calogiuri

Via Atene n. 37

- 73025 Martano (LE) -

Cell. 338.6711879 Tel./Fax 0836.571586

P.IVA: 04800390751

Mail: isabella.calogiuri@libero.it

pec: calogiuri.isabella@ordavvle.legalmail.it

- Occorre evidenziare l'illegittimità della nomina della prof.ssa Quarta nella parte in cui recava la clausola "fino all'avente diritto" in contrasto con le normative di settore. In particolare il DM 374/17 art. 12 co 3 lett. a) prevede di indicare nella convocazione la durata della supplenza; a chiarire definitivamente tale aspetto interviene l'art. 41 co. 1 del CCNL Scuola 2016/2018 il quale afferma che: "*I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie.*".
- Conferire, dunque, supplenze fino all'avente titolo costituisce elemento di grave turbativa del buon andamento del servizio e, oltretutto, mina quello che dovrebbe essere uno dei principi cardine del sistema scolastico, che è quello della continuità didattica. Per questo motivo, tale possibilità non è stata data alle scuole né col DM 374/17 né con la nota annuale delle supplenze (29 agosto 2017); il CCNL 2016/2018 ha precluso, dunque, definitivamente la possibilità di assegnare supplenze fino ad avente diritto, dovendo invece le Amministrazioni scolastiche prevedere sempre una scadenza ai contratti conclusi per coprire posti vacanti.

E' pertanto indubbio che la supplenza andasse assegnata - dal 20/10/17 fino al 30/06/2018 - alla sig.ra Quarta, la quale avrebbe conseguito la terza annualità di servizio necessaria per la partecipazione all'imminente concorso straordinario, il cui Decreto Legge n. 126/2019 è stato già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/10/2019.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto Avvocato - e tenuto conto che per quanto accaduto è stato depositato un ricorso al Giudice del Lavoro - al fine di dirimere bonariamente la controversia, in nome e per conto della Docente Quarta Stefania

CHIEDE

AVV. Isabella Calogiuri

Via Atene n. 37

- 73025 Martano (LE) -

Cell. 338.6711879 Tel./Fax 0836.571586

P.IVA: 04800390751

Mail: isabella.calogiuri@libero.it

pec: calogiuri.isabella@ordavvle.legalmail.it

L'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, ai fini del conseguimento giuridico ed economico dell'annualità di servizio di cui è stata ingiustamente privata nell'a.s. 2017/2018.

In attesa di un urgente riscontro alla presente, nella riserva di produrre ulteriore documentazione all'atto dell'udienza di conciliazione, si richiede, cortesemente, che la notifica dell'esito della presente richiesta venga inviata, oltre che al docente interessato, anche alla scrivente procuratore legale a mezzo Posta Elettronica Certificata (all'indirizzo PEC calogiuri.isabella@ordavvle.legalmail.it).

Cordiali saluti.

Avv. Isabella Calogiuri